



ORIGINALE

TRIBUNALE DI AREZZO

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2013, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 5.7.2013 [redacted] nato a [redacted] (Albania) il [redacted] proponeva opposizione al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari adottato, nei suoi confronti, della Questura di Arezzo, con decreto del 23.5.2013 notificato il 7.6.2013.

Affermava di avere diritto all'accoglimento dell'istanza a tal fine avanzata - per sé e per il figlio minore [redacted], nato a Tirana il [redacted] - in base all'art 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/98, in quanto fratello della cittadina italiana [redacted] mentre l'autorità amministrativa aveva illegittimamente subordinato il rilascio del permesso alla presentazione di documentazione relativa al reddito ed all'attività lavorativa svolta.

Si costituiva in giudizio la Questura di Arezzo eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto, a proprio dire, presentato tardivamente e contestandone la fondatezza nel merito.

All'udienza indicata in epigrafe le parti discutevano la controversia.

Osserva il Tribunale che, anzitutto, il ricorso va ritenuto ammissibile.

Infatti, a norma dell'art. 30, ultimo comma, d. lgs. 286/1998, "*Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*". E quest'ultima norma prevede che "*Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*", senza stabilire un termine perentorio per la presentazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.. Pertanto, in mancanza di esplicita previsione da parte del legislatore, non è applicabile il termine di trenta giorni invocato dalla Questura di Arezzo. Peraltro, tale ipotetico termine sarebbe stato comunque rispettato nella fattispecie, come si evince dagli atti.

Nel merito, il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Pa

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, non può disporsi l'espulsione dello straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana. In base alla disposizione di attuazione contenuta nel D.P.R. 394/1999, all'art. 28, "quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno...b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) del testo unico"

Non è in discussione la qualità del ricorrente di parente, entro il secondo grado, di una cittadina italiana (la sorella [redacted]) pertanto lo stesso risulta avere pieno diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui si discorre.

Né il fatto che egli abbia già usufruito di precedenti permessi sembra ostare al rilascio del nuovo titolo, non risultando alcuna espressa preclusione normativa.

In ogni caso, la documentazione allegata al ricorso (in particolare, l'autodichiarazione sul mantenimento familiare rilasciata dalla sorella ed il CUD relativo al reddito del coniuge di questa, [redacted], con i quali [redacted] risulta, dallo stato di famiglia, convivere; l'iscrizione presso il Centro per l'Impiego di [redacted]) consentono di formulare un giudizio positivo sulla disponibilità attuale di mezzi di sostentamento, sia pure forniti da altri, e quanto meno prognostico sulla capacità, in futuro, del ricorrente di reperire un'autonoma occupazione. Inoltre emergono ulteriori indici di inserimento sociale, come l'iscrizione e la frequentazione scolastica del minore [redacted] (cfr. all. 7 del fascicolo di parte).

Per tutti tali motivi, il ricorso merita accoglimento, dovendo essere annullato il provvedimento opposto con ordine alla competente autorità di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari a favore del ricorrente e del figlio minore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di Arezzo del 23.5.2013, notificato il 7.6.2013, indicato in motivazione, ordinando alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari a favore di [redacted] e di [redacted], come in atti generalizzati;


condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 37,32 per esborsi e in € 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Arezzo, 14.2.2014

Depositato in cancelleria il

IL FUNZIONARIO
(Dot.ssa Eleonora Pinaldi)



Il Giudice
Dr. Paolo Masetti
Paolo Masetti